

NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE COMUNALI EXTRA URBANE

modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 26/2021 del 29.10.2021

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il transito veicolare sulle strade di proprietà comunale ubicate nel territorio del Comune di Vodo di Cadore che ricadono fuori dai centri urbani, di seguito elencate:
 - A. Strada Vodo-Fiès fino al confine amministrativo con Zoppè di Cadore (adibita a pubblico transito);
 - B. Strada da loc. Taulà Boni a loc. Megnatol (adibita a pubblico transito);
 - C. Strada Vodo-La Forcella (adibita a pubblico transito);
 - D. Strada Vodo-Ròncio fino al confine amministrativo con Borca di Cadore (assoggettata alla L.R. 14/1992);
 - E. Strada Vodo-La Piazétes-Ciapasigo (assoggettata alla L.R. 14/1992);
 - F. Strada Vinigo-La Grotta-Sadórno (assoggettata alla L.R. 14/1992);
 - G. Strada Col Vidà-La Glories (assoggettata alla L.R. 14/1992);
 - H. Strada La Grotta-Arnodèi (assoggettata alla L.R. 14/1992);
 - I. Strada da loc. Ru a loc. Badia-Stelei (assimilabile alle strade silvo-pastorali);
 - J. Strada Vinigo-Greanes-Pian Palù (assoggettata alla L.R. 14/1992);
 - K. Strada Peaio-Pian de Comun (adibita a pubblico transito);
 - L. Strada La Sales-Prà da Ronco (assimilabile alle strade silvo-pastorali).

2. Il tracciato delle strade sopra descritte è quello risultante dalle mappe catastali allegate al presente regolamento.

Art. 2 - Limitazioni al transito

1. Sulle strade elencate all'art. 1 la circolazione è vietata ai veicoli, intesi come mezzi singoli o dotati di rimorchio, aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (75 quintali), fatta eccezione per i mezzi di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria e di protezione civile, i mezzi agricoli (non adibiti al trasporto di legname) nonché per i mezzi impiegati per il rifornimento del rifugio GP. Talamini, dell'agriturismo di malga Ciauta, di malga Rutòrto, di malga Cércenà e del rifugio Venezia (provviste, combustibili, arredi, alimenti per animali, ecc.).
2. E' in ogni caso vietato il transito agli autocarri, comprese autobetoniere e autobotti, che abbiano più di tre assi, agli autotreni e agli autoarticolati, con esclusione del tratto stradale fra Vodo e il bivio per il bacino idroelettrico ENEL sul quale il transito di tali automezzi è consentito.
3. Lungo il tratto stradale compreso fra il bivio in località "La Derta" (bivio per rif. Talamini e per Malga Ciauta) e la località "In Tra i Ave" sulla strada comunale Vodo-Fiès di cui alla lettera A) dell'art. 1 del presente regolamento è consentito il transito agli automezzi a due assi se adibiti al trasporto di tronchi e a tre assi se adibiti al trasporto di ramaglie, cippato, materiali e forniture edili e alla cippatura in sito dei residui legnosi.

Art. 3 - Autorizzazioni in deroga

1. Potranno essere concesse autorizzazioni in deroga al limite di portata indicato all'art. 2, ai soggetti richiedenti per i mezzi impiegati nei lavori forestali, edili, per il trasporto del bestiame all'alpeggio nonché per i mezzi dei proprietari, affittuari o titolari di altri diritti reali di fondi e

immobili situati nel territorio servito dalla strada.

Art. 4 - Limitazioni alle autorizzazioni in deroga

1. Il limite della massa effettiva a pieno carico per le autorizzazioni in deroga viene stabilito in 25,00 tonnellate (250 quintali) ad esclusione del tratto di strada compreso fra il bivio in località “La Derta” (bivio per rif. Talamini e per Malga Ciauta) e la località “In Tra i Ave” sulla strada Vodo-Fiès di cui alla lettera A) dell’art. 1 del presente regolamento sul quale il limite della massa totale effettiva è stabilita in 20,00 tonnellate (200 quintali).
2. Le autorizzazioni in deroga non potranno essere concesse nei periodi dal 15 al 31 dicembre, dal 1 gennaio al 15 aprile e dal 1 al 31 agosto, salvo deroghe per motivi di carattere straordinario previamente approvati della Giunta Comunale.
3. La circolazione in deroga è altresì vietata nei giorni festivi.

Art. 5 - Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto a cui viene rilasciato l’autorizzazione in deroga è responsabile per i danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso.
2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediatamente comunicazione al servizio di Polizia Locale, provvedendo all’immediata segnalazione dell’eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l’obbligo di provvedere a propria cura e spesa al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Locale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, il servizio di Polizia Locale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.
4. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è il diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa da qualsiasi responsabilità il Comune di Vodo di Cadore.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella definizione di danno gli eventi di seguito elencati:
 - disconnessione degli elementi di canalette e caditoie in cls;
 - rottura o deformazione delle griglie di caditoie;
 - alterazione delle cunette in legno;
 - rottura di pozzetti in cls;
 - occlusione di fossi e canali di sgrondo;
 - sfondamento di tubi e tombotti;
 - sfondamento del piano viabile;
 - lesioni a cordonate e cunette in cls;
 - scardinamento o ammacatura di parapetti in ferro, in legno o di guard-rail;
 - lacerazione del manto d’asfalto.

Art. 6 - “Indennità di usura” per le autorizzazioni in deroga

1. Il rilascio delle autorizzazioni in deroga comporta il pagamento a favore del Comune di una “Indennità di usura” che sarà determinata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 7- Condizioni subordinate di autorizzazione

1. In relazione al periodo ed al tipo di utilizzo della strada, il Comune potrà di volta in volta subordinare l’autorizzazione al transito, rilasciata ai soggetti di cui all’art. 3 ad eventuali ulteriori condizioni, quali ad esempio la realizzazione di interventi di manutenzione e

ripristino della sede stradale o la costituzione di apposita cauzione/fidejussione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa.

Art. 8 - Procedimento per le autorizzazioni in deroga

1. Le richieste per le autorizzazioni in deroga dovranno essere indirizzate al servizio di Polizia Locale del Comune di Vodo di Cadore tramite gli uffici comunali di Vodo, utilizzando l'apposito modello predisposto, in cui dovranno essere indicati i veicoli che dovranno transitare riportando per ciascuno di essi marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico, nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

2. Per i richiedenti residenti nel Comune di Zoppè di Cadore, le richieste dovranno essere indirizzate al servizio di Polizia Locale del Comune di Vodo di Cadore tramite gli uffici comunali di Zoppè, i quali provvederanno a rilasciare l'autorizzazione al richiedente su delega del Comune di Vodo.

a) Per lavori forestali – le ditte boschive addette al trasporto dei tronchi dovranno allegare alla domanda di autorizzazione in deroga copia del titolo abilitativo al taglio, completo di autorizzazione o nullaosta dell'autorità competente e/o relativa ricevuta di trasmissione.

b) Per lavori edili - le imprese edili e le ditte incaricate del trasporto di calcestruzzo, ghiaia, pietrisco, asfalto e materiali edili in genere dovranno allegare alla domanda di autorizzazione in deroga copia del titolo edilizio dell'opera da realizzare ovvero, nel caso di attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii., una dichiarazione del committente dei lavori che attesti l'intervento da eseguire.

Ciascun richiedente dovrà indicare il numero totale dei viaggi che intende effettuare durante l'intera fase di esecuzione dei lavori.

c) Per il trasporto del bestiame – le ditte incaricate dovranno allegare alla domanda di autorizzazione in deroga copia della bolla di trasporto o altro documento e/o dichiarazione attestanti il luogo di destinazione, indicando il numero di viaggi da effettuare.

3. Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata ricevuta di versamento presso la tesoreria comunale della somma stabilita in base alla delibera di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 6.

4. Il rilascio delle autorizzazioni in deroga è subordinato alla verifica da parte degli uffici comunali della somma versata.

5. La suddetta autorizzazione ha validità fino all'ultimazione dell'intervento o del servizio.

6. Il servizio Polizia Locale trasmetterà all'Ufficio Tecnico copia delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza.

7. Il servizio di Polizia Locale potrà delegare i responsabili degli uffici Anagrafe e/o Tributi del Comune di Vodo al rilascio delle autorizzazioni.

8. In caso di mancata o parziale esecuzione dell'intervento per cause non imputabili al richiedente, debitamente documentate, il richiedente medesimo potrà richiedere il rimborso di tutto o parte dell'indennità versata. In tal caso la Polizia Locale procederà ad annullare immediatamente le autorizzazioni rilasciate a suo nome.

Art. 9 - Divieti

1. Sulle strade comunali è di norma vietato effettuare lo sgombero della neve e lo spargimento di ghiaia e sale da parte dei soggetti privati.

2. In casi eccezionali o particolari la Giunta Comunale potrà autorizzare i soggetti privati ad eseguire gli interventi di cui al comma precedente previa stipula di apposita convenzione od altro atto formale con cui saranno stabilite le condizioni a cui dovranno attenersi i soggetti

<p>medesimi.</p> <p>3. Ai veicoli autorizzati in deroga è sempre vietato transitare con catene montate.</p> <p>3.bis Durante il periodo dal 15 novembre al 30 aprile, qualora sulle strade comunali di cui all'art. 1 adibite al pubblico transito, non assoggettate alla L.R. 14/1992 e successive integrazioni e modificazioni e non assimilabili alle strade silvo-pastorali ai sensi della medesima legge, sia presente del ghiaccio o siano ricoperte da una coltre nevosa, il Sindaco può disporre la chiusura con propria ordinanza al transito dei veicoli a motore per motivi di sicurezza. Su tali strade, qualora sia presente una coltre nevosa di idoneo spessore, il Sindaco può autorizzare il transito alle motoslitte ai sensi dell'art. 4ter comma 2 della L.R. 14/1992 e ss. mm. e ii e secondo la disciplina indicata ai punti 5. e 6. della DGR n. 341 del 6 marzo 2012.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3.bis trovano applicazione anche per i percorsi specifici individuati dalle Comunità Montane ai sensi dell'art. 4ter comma 2 della L.R. 14/1992 e ss. mm. e ii..</p>
<p>Art. 10 - Sanzioni</p> <p>1. Chiunque acceda senza permesso sulle strade di cui all'art. 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada).</p> <p>2. L'inosservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o inserite nelle singole autorizzazioni, accertata a carico dei soggetti cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, secondo le modalità di cui alla Legge 689/1981.</p> <p>3. Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.</p>
<p>Art. 11 –Vigilanza</p> <p>1. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente regolamento, applicando, a carico di eventuali inadempimenti, le sanzioni previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Art. 12 – Vincolo di destinazione dell'indennità di usura</p> <p>1. Le somme introitate a valere sull'indennità di usura di cui all'art. 6 saranno vincolate alla realizzazione di interventi di manutenzione e miglioria sulle strade elencate all'articolo 1.</p>
<p>Art. 13- Norme transitorie</p> <p>1. Per il primo anno di applicazione, l'indennità di usura di cui all'art. 6 non si applica ai lavori forestali i cui lotti boschivi siano stati in tutto o in parte tagliati ma non ancora esboscati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che i lotti medesimi siano situati ad una distanza stradale non superiore a 1 km dai centri urbani o dal confine amministrativo con il comune di Zoppè di Cadore. Compete alla ditta boschiva fornire adeguata documentazione atta a dimostrare la sussistenza di tali presupposti.</p> <p>2. Ai lavori forestali in corso di esecuzione, non ricompresi nella casistica indicata al comma 1, l'indennità di usura sarà applicata in base al legname ancora da esboscare, la cui massa dovrà essere quantificata dalla ditta boschiva incaricata, tramite presentazione di idonea documentazione.</p> <p>3. L'indennità di usura non si applica ai lotti boschivi i cui tronchi risultino depositati sui piazzali situati presso il bacino idroelettrico ENEL in località Prà da Mèrla o in località La Ròsta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>4. L'indennità di usura non si applica ai lavori edili in corso di esecuzione presso l'impianto idroelettrico ENEL alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>